

LAVORO

1178



N° 3872/15 R.G.
N° 1178 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 23-3-16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3872/2015 R.G. promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ con il patrocinio dell'avv. CARLESSO DANIELA e con elezione di domicilio in VIA TEANO, 8 21052 BUSTO ARSIZIO presso e nello studio dell'avv. CARLESSO DANIELA

contro:

GRUPPO ARGENTA SPA, con il patrocinio dell'avv. MUNCHER UMBERTO, con elezione di domicilio in CORSO BUENOS AIRES, 22 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MUNCHER UMBERTO

Oggetto: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero

Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso presentato ai sensi dell' art. 1, comma 51, della L. n. 92/2012, depositato il giorno 1.04.2015, ~~XXXXXXXXXX~~ si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che venisse revocata e/o riformata e/o annullata l'ordinanza emessa da questo Tribunale il 2.03.2015 e che venissero accolte le seguenti domande:

accertare e dichiarare che il licenziamento comminato al ricorrente in forma verbale in data 7 aprile 2014 è inefficace,

accertare e dichiarare altresì che il licenziamento comunicato con successiva lettera datata 19 maggio 2014 è nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato e comunque inefficace e privo di effetti per essere lo stesso privo di causa, ovvero privo di giusta causa ed di giustificato motivo

per l'effetto:

ordinare alla Gruppo Argenta S.p.A. l'immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro e condannare la società convenuta a risarcire al ricorrente il danno subito, stabilendo l'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità.

In subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta applicabile la tutela reintegratoria di cui all'articolo 18, accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è invalido e/o illegittimo e/o inefficace, con condanna della convenuta al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e quindi complessivamente di euro 132.982,08. Spese di lite rifuse.

La parte ricorrente ribadiva le argomentazioni in fatto e in diritto già esposte nel ricorso introduttivo della prima fase del giudizio e sosteneva che il giudice era pervenuto all'erronea ed ingiusta decisione opposta sulla base di una inesatta ricostruzione dei fatti di causa.

Costituendosi in giudizio, Gruppo Argenta S.p.A. ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando che l'ordinanza era corretta e condivisibile.

Il giudice, ammessa l'escussione di ulteriori testi, respinte le istanze di produzione documentale di parte ricorrente, fatta eccezione per la querela proposta da [REDACTED] nei confronti del testimone [REDACTED], all'udienza del 23 marzo 2016 ha trattenuto la causa in decisione.

In diritto

L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.

[REDACTED] ha in primo luogo sostenuto di essere stato licenziato verbalmente e allontanato dall'azienda il 7/4/2014 ed ha eccepito la inefficacia/nullità del licenziamento orale.

La circostanza di fatto dedotta risulta smentita dalla stessa documentazione in atti:

Gruppo Argenta, nella data in cui sarebbe avvenuto il dedotto licenziamento orale con raccomandata del 7/4/2014, ha richiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, al fine di procedere al licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo e contestualmente ha sospeso la prestazione lavorativa di [REDACTED] (docc. 9 e 9 bis, fascicolo convenuta, fase sommaria).

Come correttamente rilevato dal giudice della prima fase, "Il preteso allontanamento immediato dal posto di lavoro, poi, risulta del tutto incoerente con il fatto che il successivo 8/4/2014 [REDACTED] abbia inviato al datore di lavoro una comunicazione di assenza per malattia del seguente tenore: *"con la presente comunico che, a far data dalla 7/4/2014 sino al 19/4/2014"*

L'ordinanza opposta deve pertanto essere integralmente confermata sul punto e la domanda di cui alla opposizione va rigettata perché infondata.

Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui alla comunicazione in data 19.05.2014, il provvedimento è stato giustificato dalla società con la soppressione della posizione di lavoro coperta dal ricorrente, di [REDACTED] a seguito della esternalizzazione delle attività di gestione e manutenzione [REDACTED] affidate a Ombra srl, e alla mancanza di posizioni di lavoro equivalenti o anche inferiori a quella in precedenza coperta dal ricorrente.

Il ricorrente ha ritenuto il recesso datoriale illegittimo per mancata soppressione della sua posizione lavorativa e per violazione del repectage.

In sede di opposizione la parte ricorrente ha ribadito le ragioni del primo ricorso insistendo nelle istanze di prova per testi e di ammissione di prova documentale.

Prima di esaminare la fattispecie di causa giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che il giudicante condivide, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Non è quindi sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti la effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (cfr Cass 21121/2004, 13021/2001, 10671/2007)

Preso atto di tale interpretazione in diritto, si deve rilevare che la documentazione prodotta in atti e le dichiarazioni rese dai testi hanno provato le circostanze indicate nella lettera di licenziamento.

Il giudice della prima fase ha in primo luogo accertato che le mansioni effettivamente svolte da [REDACTED] nel periodo antecedente il licenziamento erano in via prevalente quelle di gestione della flotta aziendale e, marginalmente, della gestione degli immobili. La motivazione della dr.ssa Colosimo è esaustiva e basata sulle risultanze dell'approfondita istruttoria testimoniale svolta, e deve intendersi qui integralmente richiamata. Le conclusioni del primo giudice hanno trovato ulteriore conferma nelle deposizioni dei due testi interrogati nella fase di opposizione che di seguito si riportano nelle parti di interesse al fine di individuare le mansioni svolte dal ricorrente.



“Io ho lavorato insieme a [redacted] nella stessa stanza (un open space) dalla mia assunzione nel 2011 fino a quando ci siamo trasferiti a Peschiera Borromeo nel 2014. Nel 2011 il ricorrente svolgeva la attività di gestione della flotta aziendale e avevamo contatti diretti per le forniture dei DPI, in quanto [redacted] teneva i rapporti con i fornitori per l'acquisto dei dispositivi. IO avevo in uso un'auto e venivo contattato da [redacted] per fare i tagliandi ed era lui a fissare l'appuntamento con [redacted] anche in caso di guasti e incidenti mi rivolgevo direttamente a [redacted] che mi consegnava le multe e poi mi occupavo io del pagamento, che potevo fare direttamente o con detrazione dalla busta paga, ma avevo per questo rapporti diretti con l'ufficio risorse umane. Due o tre volte all'anno ci incontravamo per verificare insieme le esigenze dell'azienda e poi [redacted] faceva gli ordini. Ho ricevuto una carta carburante nel 2011, mi pare che me l'abbia consegnata l'ufficio risorse umane, ma non lo ricordo con esattezza. Io mi occupavo anche della sicurezza degli immobili ma per questa attività non mi interfacciavo con [redacted]. Non sono a conoscenza che [redacted] si sia occupato della ricerca di immobili per conto del Gruppo e che abbia tenuto rapporti con agenzie immobiliari, redigendo anche relazioni. L'attività di manutenzione automezzi è passata da Car Server a OMBRA s.r.l., questa società si occupa direttamente anche delle attività prima svolte da [redacted] in relazione agli appuntamenti per tagliandi e attività di manutenzione. Non so se OMBRA si occupa delle carte carburante. So che [redacted] si occupava anche dell'allestimento dei furgoni aziendali e non so se oggi se ne occupa Ombra. Mi sembra che [redacted] gestisse anche i contratti di locazione degli immobili del Gruppo, ma era un'attività marginale, perché ho sentito che ne parlava solo tre o quattro volte nell'intero periodo in cui abbiamo lavorato insieme. [redacted] mi trasmetteva a volte le planimetrie degli immobili in locazione al fine di consentirmi di fare il sopralluogo per la sicurezza. Per le filiali di Roma e Pioltello si occupava degli immobili il [redacted] dal 2012/ 2013 circa ad oggi insieme ai responsabili di Filiale. Non ricordo se [redacted] si sia occupato di attività relative agli immobili della filiale di Pioltello. Per la filiale di Torino non so chi seguisse le locazioni. Per la filiale di Padova ho fatto riunioni anche presente [redacted] per la gestione della sicurezza, questa attività risale credo al 2011. Non so [redacted] di quali immobili in locazione si sia occupato. [redacted] so che in occasioni di trasferimenti di qualche Filiale si è occupato a volte del trasloco, fisicamente, non so chi abbia seguito le volture delle utenze



Della redazione delle SCIA si occupava la Filiale che contattava direttamente la CNA e non so chi redigesse i contratti di locazione.

ADR viene esibita al teste la email 57 e dichiara: ho inviato una email per conoscenza a [REDACTED] per comunicargli l'esistenza della criticità descritta. L'ho inviata a lui perché sapevo che si occupava della gestione dell'immobile

Sul doc 58: è una email da me ricevuta dall'arch [REDACTED] non so perché abbia messo in copia anche Colombo. Io avevo richiesto, credo verbalmente, la planimetria dell'immobile di Peschiera Borromeo. La attività quotidiana di colombo era costituita dalla manutenzione ordinaria e preventiva (tagliando) dei mezzi dell'azienda, la manutenzione era svolta dalla società Car Server.

Ad oggi di tutta la gestione degli contratti di locazione si occupa [REDACTED] per tutte le filiali

ADR Il sig. Aimi era il diretto responsabile [REDACTED] all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente

ADR Confermo che nel 2012 è stata elaborata una procedura denominata Manutenzione mezzi aziendali, hanno contribuito alla redazione di questo documento diversi uffici, tra i quali responsabili di filiale, [REDACTED] ed è stata elaborata dalla divisione Qualità e Sicurezza.

La procedura non riguarda il fornitore (Car Service e Ombra), è una procedura interna aziendale.

All'epoca referente per la procedura per le Filiali era [REDACTED]

[REDACTED] "sono attualmente dipendente del Gruppo Argenta dal 2014 e in precedenza dal 2012 ho lavorato per il gruppo con un contratto di stage e poi di collaborazione .

Ho svolto attività di collaborazione per la implementazione dei sistemi di gestione, all'interno della divisione sicurezza sul lavoro e attualmente sono responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Da quando io sono entrato presso la società convenuta il ricorrente ha svolto attività di manutenzione e gestione degli automezzi aziendali. Una sola volta mi ha trasmesso un file con la indicazione dei metri quadrati di superficie delle filiali affinché io potessi occuparmi della sicurezza.

Ho in dotazione un'auto aziendale solo da ottobre 2014 e non mi sono mai quindi rivolto [REDACTED] per la manutenzione del mezzo.

Da quando io sono in possesso dell'auto aziendale delle attività di manutenzione e di tagliandi si occupa la società Ombra, ho ricevuto la carta carburante e il Telepass da un dipendente del dottor [REDACTED]



Al momento del licenziamento il ricorrente riportava in via gerarchica direttamente [REDACTED] Già dal 2012 io lavoravo nell'ufficio insieme al signor [REDACTED]

[REDACTED], successivamente a Peschiera eravamo tutti e 5 insieme e sono a conoscenza che [REDACTED] si occupava dell'attività di manutenzione dei mezzi in quanto avevo modo di ascoltare delle telefonate.

Non so nel dettaglio di quali attività inerenti la gestione dei mezzi aziendali si occupasse [REDACTED] so che c'era una società esterna Car Service che forniva i mezzi.

Ho ascoltato il collega del ricorrente sig. [REDACTED] che riferiva di controlli sui telepass e non so se [REDACTED] occupasse della gestione delle carte carburante.

So che [REDACTED] si è occupato tra il 2013 e il 2014 del trasloco della sede generale di Vimercate perché io ero direttamente coinvolto nello spostamento, [REDACTED] ha seguito lo spostamento dei mobili a Peschiera Borromeo.

Mi sono invece interfacciato con [REDACTED] per l'immobile di Pioltello in relazione alla gestione delle emergenze degli estintori. Lo ricordo bene perché avevo deciso di sistemare un estintore all'ingresso e Aimi mi ha detto che non era il luogo adatto e mi ha chiesto di spostarlo.

Non so chi sia occupato di volture e gestione utenze per il trasferimento della sede. Credo di avere richiesto all' [REDACTED] proprietario dello stabile di Pioltello, il certificato di agibilità."

[REDACTED] nelle more del giudizio ha sporto denuncia querela nei confronti del teste [REDACTED] accusandolo di falsa testimonianza e sostenendo, anche sulla base della copiosa documentazione allegata alla querela, che il predetto testimone " ha coscientemente e volontariamente reso dichiarazioni reticenti e/o non veritiere in merito alle mansioni da me svolte in Gruppo Argenta spa."

Premesso che il giudicante non ha acquisito al fascicolo di causa la documentazione allegata alla querela in considerazione della tardività della produzione, trattandosi di email e verbali di riunioni nella disponibilità della parte fin da data anteriore al deposito del ricorso in opposizione, deve rilevarsi in primo luogo che non emergono allo stato elementi di prova tali da suffragare l'accusa rivolta al teste. Le dichiarazioni rese da [REDACTED] paiono, al contrario, conformi a quanto riferito dagli altri testimoni escussi. In ogni caso, si osserva che, anche a volersi ritenere, il che non è, inattendibile la testimonianza del predetto, tuttavia sulla base delle residue prove testimoniali si perviene ad individuare quale mansione prevalente svolta da [REDACTED] quella di gestione del parco macchine aziendale.

Tale mansione, come emerge dai documenti di causa, è stata pacificamente esternalizzata a Ombra srl.

Quanto alle ulteriori mansioni svolte dal ricorrente, le stesse risultano assorbite dal superiore sig. [REDACTED] come dal predetto dichiarato: *Solo io mi occupo dei rapporti con Ombra s.r.l., ma si tratta di rapporti prevalentemente a livello contrattuale, e limitati all'approvazione dei preventivi per danni cagionati*



con dolo, esclusi dal contratto. L'attività che era stata gestita da [REDACTED] viene tutta gestita da Ombra s.r.l., io mi occupo solo degli aspetti autorizzativi e nei limiti di quello che costituisce un extra rispetto al contratto”.

Il teste ha chiarito che tutte le attività che prima venivano svolte da [REDACTED] sono oggi svolte da Ombra s.r.l. e che “la parte residua delle mansioni di [REDACTED] stata data all'ufficio acquisto (divise) e al reparto sicurezza. Le autorizzazioni per le manutenzioni escluse sono di mia competenza, è tutto compreso, meno una parte dovuta a nostro dolo, vetustà del mezzo, incidenti passivi. Tutto il resto è compreso nel contratto. Il cambio pneumatici lo autorizzo io al di sopra dei 25 euro. Tutte le limitazioni, indicate nell'All. B del contratto, sono da me autorizzate. Controllo su uso dei mezzi, percorrenze chilometriche, trasferimento mezzi da una filiale all'altra, li curo io. Controlli su via card e telepass sono, come prima, di competenza [REDACTED] io mi limito ad autorizzarle. Si occupa, come prima, anche delle sanzioni amministrative. La linea di demarcazione tra prima e dopo la intendo rispetto al contratto con Ombra s.r.l. [REDACTED] oggi riferisce a me. In collaborazione con Ombra s.r.l. mi occupo della sostituzione dei mezzi vetusti, è Ombra s.r.l. a dirmi quando i mezzi non sono più convenientemente riparabili. Car Server, sulla parte della flotta di nostra proprietà, non si occupava di queste cose, se ne occupava limitatamente al noleggio a lungo termine... Per manutenzione preventiva si intende la parte di tagliandi e prevenzione che viene fatta a scadenze chilometriche o giornaliere, oggi è Ombra s.r.l. che richiama alle filiali i mezzi per provvedervi. Prima si interveniva solo nel caso di guasti. Prima, non sempre Car Server comunicava le scadenze previste dalla casa madre, oggi sicuramente vi provvede Ombra s.r.l. Oggi stiamo parlando di circa 900 autovetture tutte di proprietà, tolta una decina. Prima il parco era al 50% o forse il noleggio a lungo termine era un po' prevalente. Al momento del licenziamento del ricorrente, praticamente tutto il parco auto era passato di proprietà della convenuta, restavano una ventina di vettura, poca roba. Escludo che si possa trattare di una settantina di mezzi. L'allestimento dei furgoni è deciso dall'azienda, prima da [REDACTED] oggi io decido e Ombra s.r.l. provvede”.

La ragione del licenziamento risulta quindi provata, atteso che l'attività di gestione vera e propria del parco automezzi risulta oggi interamente demandata a Ombra s.r.l.

Il licenziamento intimato al ricorrente pare in conclusione supportato da un effettivo giustificato motivo.

Quanto alla dedotta violazione dell'obbligo di repaceage, il giudicante fa propria la motivazione di cui all'ordinanza opposta non essendo emersi nella presenta fase elementi che consentano una diversa valutazione.



na anche e sostenuto la natura ritorsiva del licenziamento, sostenendo che il provvedimento espulsivo era stato conseguenza della condotta da lui tenuta in relazione alla segnalazioni da lui svolte in merito all'attività di Ombra srl e al dissenso manifestato per l'effettuazione di interventi sugli immobili in violazione della normativa urbanistico edilizia.

In diritto deve rilevarsi che in giurisprudenza è assolutamente consolidato il seguente principio di diritto: *“Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni”* (Cass., n. 17087 del 08/08/2011).

L'onere della prova grava evidentemente sul lavoratore che deduca la natura discriminatoria del licenziamento.

Nella fattispecie si deve invece escludere che il motivo ritorsivo, ove accertato, possa ritenersi l'unico determinante, dal momento che si è verificata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento. Tale circostanza rende superfluo l'esame della eventuale esistenza anche dell'aspetto ritorsivo.

Va infine osservato che , nona vendo il ricorrente provato, come era suo onere, che l'azienda abbia licenziato più di 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni, non può configurarsi questione di violazione della procedura di cui alla legge 223/91.

Sulla base delle osservazioni sopra riportata l'opposizione va respinta.

Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte ricorrente deve essere condannata a rimborsare per intero ai resistenti le spese di lite che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2012, considerato il valore della causa (determinato in base alla domanda e dunque indeterminabile come espressamente dichiarato dalla ricorrente nel ricorso in opposizione) e degli effetti della decisione, della complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso in opposizione;



condanna XXXXXXXXXX a rimborsare a GRUPPO ARGENTA spa le spese di lite,
liquidate complessivamente in euro 4.500, oltre accessori di legge.

Milano, 08/04/2016

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Silvia Ravazzoni



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 8 APR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO

